REGOLAMENTO (CEE) N. 684/85 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 1985

che modifica, durante la campagna, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d'entrata dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/85 (2), in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 683/85 della Commissione, del 13 marzo 1985, recante modalità d'applicazione dell'articolo 4 del regolamento n. 136/66/CEE per quanto riguarda la modifica durante la campagna del prezzo rappresentativo di mercato e del prezzo d'entrata dell'olio d'oliva (3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3014/84 del Consiglio (4) ha fissato, per la campagna di commercializzazione 1984/1985, il prezzo rappresentativo di mercato ed il prezzo d'entrata dell'olio d'oliva a 196,87 ECU/100 kg e rispettivamente a 195,74 ECU/100 kg, nonché al 2,2 % ed al 4 % le percentuali dell'importo dell'aiuto al consumo da trattenere in conformità dell'articolo 11, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 136/66/CEE ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 683/85 della Commissione ha definito i criteri che consentono di considerare come sensibile la modifica degli elementi presi in considerazione all'atto della precedente fissazione del prezzo rappresentativo di mercato ; che l'applicazione di tali criteri comporta una modifica del prezzo rappresentativo di mercato e del prezzo d'entrata dell'olio d'oliva attualmente in vigore e che è pertanto necessario adeguare le percentuali trattenute previste dall'articolo 11, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 136/66/CEE, in modo da mantenere invariato l'importo globale risultante dall'applicazione delle trattenute precedentemente fissate ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d'entrata dell'olio d'oliva sono fissati nel modo seguente :

— prezzo rappresentativo di mercato :
208,80 ECU/100 chilogrammi ;

— prezzo d'entrata :
207,67 ECU/100 chilogrammi.

Articolo 2

1. La percentuale dell'importo dell'aiuto al consumo di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento n. 136/66/CEE è fissata a 2,9.

2. La percentuale dell'importo dell'aiuto al consumo da destinare alle azioni di cui all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 136/66/CEE è fissata a 5,3.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1985.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 26 del 31. 1. 1985, pag. 12.
(3) Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU n. L 285 del 30. 10. 1984, pag. 1.